



# COMUNE DI MORGEX

Regione Autonoma Valle d'Aosta

## VERBALE DI DELIBERAZIONE

### DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 19/03/2015

#### OGGETTO :

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2015.**

L'anno **duemilaquindici** addì **diciannove** del mese di **marzo** alle ore **venti** e minuti **trenta** nella solita sala delle adunanze, convocati con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta PUBBLICA ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE
GRAZIOLA Lorenzo Ezio - Sindaco	Sì
LUBOZ Elena - Vice Sindaco	Sì
BARZAGLI Federico - Consigliere	Sì
BIZEL Mirko - Consigliere	No
BLANCHET Fulvio - Consigliere	Sì
CHANOINE Armando - Consigliere	Sì
DOMENIGHINI Giacomo Rocco - Consigliere	No
GILLIO Michele Piero - Consigliere	No
CHABOD Eliana - Consigliere	Sì
PAVESE Vittorio - Consigliere	Sì
SPATARI Nicodemo - Consigliere	Sì
QUINSON Daniele Dante - Consigliere	Sì
SORRENTI Francesca - Consigliere	Sì
TOVAGLIARI Herbert - Consigliere	Sì
VIERIN Manuela - Consigliere	No
	Totale Presenti: 11
	Totale Assenti: 4

Assume la presidenza il Signor GRAZIOLA Lorenzo Ezio.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor VILLAZ Judith.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## **DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2015.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** l'art.54 D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n.446 in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale "le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art.1, comma 169, L. 27 Dicembre 2006 n.296, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 Dicembre 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2015 al 31 Marzo 2015;

**VISTO** l'art.15, comma 12, della L.R. 19 Dicembre 2014 n.13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta – Legge finanziaria per gli anni 2015/2017), con cui la Regione ha fissato al 31 Marzo 2015 la data per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti Locali;

**VISTO** l'art.1, comma 639 L. 27 Dicembre 2013 n.147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° Gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- la Legge 23 Dicembre 2014 n.190 (Legge di stabilità per l'anno 2015) ha sostanzialmente confermato le previsioni legislative in materia di TASI previste dalla Legge istitutiva (Legge 147/2013);
- l'art.1, comma 669 L.147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- l'art.1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- ai sensi dell'art.1, commi 676 e 677 L. 147/2013 l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art.1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima

consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 Dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

**DATO ATTO** che l'art.1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla Legge 22 Dicembre 2011 n.214 e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

**RITENUTO** peraltro opportuno stabilire, anche per l'anno 2015, che la TASI non si applicherà ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU ai sensi del D.L. 24 gennaio 2015, n.4;

**RITENUTO** opportuno disapplicare la disposizione contenuta nella lett. f) comma 679 (che prevede il riconoscimento di riduzioni TASI per superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa), in quanto non pertinente con le attuali modalità di calcolo della TASI, basate sulla rendita dell'immobile e non invece sulla sua capacità di produrre rifiuti;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della TASI, l'art.1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

**CONSIDERATO** che, sempre nell'ambito della TASI, l'art.1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

**RITENUTO** di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI
Illuminazione pubblica	€ 121.500,00
Cura del verde pubblico	€ 98.700,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità segnaletica circolazione stradale manutenzione)	€ 50.000,00
Sgombero neve	€ 162.800,00
Servizi di polizia locale	€ 117.270,00
Servizi di protezione civile	€ 14.650,00
Videosorveglianza	€ -
Rete wi-fi pubbliche	€ -
Urbanistica arredo urbano e gestione territorio	€ 1.500,00
Anagrafe	€ 82.500,00
TOTALE	€ 648.920,00

**CONSIDERATO** che l'art.1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b) n. 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

**RICHIAMATE** le proprie deliberazioni:

- n. 7 del 27/03/2014 all'oggetto "Approvazione dei regolamenti di disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

- n. 8 del 27/03/2014 all'oggetto "Imposta unica comunale (IUC) – Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2014";

**RITENUTO**, quindi, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

**RITENUTO** opportuno stabilire, inoltre, le modalità di versamento dell'imposta come segue:

- per la quota dovuta dal possessore: 1^ rata entro il 16 Giugno 2015 – 2^ rata entro il 16 Dicembre 2015
- per la quota dovuta dal detentore/occupante: i versamenti dovranno avvenire in occasione delle scadenze fissate per il pagamento della TARI, che verranno comunicate ai contribuenti tenuti a tale adempimento con apposito avviso di pagamento trasmesso dall'Ufficio tributi comunale;

**RICHIAMATA** la L.R. 7 Dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta" e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Segretario comunale sotto il profilo di legittimità e riguardo alla regolarità tecnica e contabile;

**AD UNANIMITA'** di voti palesemente espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

**DI CONFERMARE, per l'anno 2015**, le aliquote del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) già in vigore come segue:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1 per mille
Aliquota per abitazione e relative pertinenze date in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano quale abitazione principale dichiarata come tale ai fini IMU	1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati classificati A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 C/2 C/6	0,5 per mille
Aliquota per fabbricati siti in località sparse prive di servizi comunali ( altitudine superiore a 1200 m. s.l.m)	0 per mille
Aliquota per i fabbricati Cat. C/1- C/3 – A/10	0 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0 per mille

**DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al **20%** dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

**DI STABILIRE** che la riscossione della TASI dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

<b>TASI</b>	Acconto possessore	16 giugno
	Saldo Possessore	16 dicembre
<b>TASI e TARI occupante</b>	Acconto	31 ottobre
	Saldo	28 febbraio

**DI RISERVARSI**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

**DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2015 con la TASI è pari al 25,43%.

**DI DARE ATTO** che le tariffe come sopra stabilite saranno applicate con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

**DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul proprio sito web istituzionale nelle notizie in evidenza e nella sezione dedicata.

**DI TRASMETTERE**, per i dovuti adempimenti, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto espressamente previsto dall'art. 52, comma 2 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

IL PRESIDENTE  
f.to : GRAZIOLA Lorenzo Ezio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to : VILLAZ Judith

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio telematico il 24/03/2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 32 della Legge 18/06/2009, n°69 e dell'articolo 52 bis, comma 1 della Legge regionale 07/12/1998, n°54 e s.m.i., diventando esecutiva a decorrere dalla data odierna, art.52 ter della stessa legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to VILLAZ Judith

=====

Copia conforme all'originale per uso pubblicazione / amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

REGOLARITÀ CONTABILE  
Parere favorevole f.to (IL RESPONSABILE)

LEGITTIMITÀ  
Parere favorevole f.to (IL SEGRETARIO)

REGOLARITÀ TECNICA  
Parere favorevole f.to (IL RESPONSABILE)